

**PROCURA PRESSO
LA PRETURA DI ROMA**

8 GIUGNO 1998

P.M.: CORASANITI

**Trattamento di dati
personali • Annuari
telefonici • Su supporto
informatico • Consenso
dell'utente • *Ius
superveniens* • D.Lgs. 171/
98 • Reato • Insussistenza.**

*A seguito dell'entrata in vigore
del D.Lgs. 171/98 non costitui-
sce reato il trattamento di dati
personali contenuti in annuari*

*telefonici su supporto informa-
tico che siano stati realizzati
prima del citato decreto.*

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Corasaniti, letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di ignoti da identificare per il reato di art. 35 c. 2 legge 675/1996 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 29 maggio 1997.

Ritenuto che la materia del trattamento dei dati degli abbonati a servizi di telefonia (nella specie si tratta di dati sugli abbonati alla Telecom registrati su CD ROM prodotto dalla soc. Microforum) risulta ora regolamentata dal D.Lgs. 171/1998 (*G.U.* 127/1998 del 3 giugno) che all'art. 9 c. 2 prevede che le disposizioni di cui al 1 comma del medesimo art. 9 (che consentono agli abbonati di prestare espressamente il proprio consenso e di veder limitati agli elementi necessari alla identificazione i dati raccolti in elenchi cartacei o su supporti magnetici) non si applichino ai supporti pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e che cioè proprio nel caso di specie sarebbe esclusa l'applicabilità dell'art. 35 della legge n. 675/96;

Rilevato che la questione della fissazione di banche dati della Telecom si presenta indubbiamente incerta sotto il profilo civilistico (v. ord. Trib. Torino 17 luglio 1997 in atti proprio tra la Telecom e la Microforum);

Ritenuto che l'Ufficio del Garante per i dati personali, che tra l'altro è stato tempestivamente informato da questo PM in data 5 giugno 1997, potrà successivamente, avvalendosi degli ampi poteri di ispezione che gli sono riconosciuti dalla stessa legge n. 675/1996, accertare e denunciare la ricorrenza di precisi elementi rilevanti penalmente quali la messa in commercio di supporti contenenti una banca di dati identificativi di milioni di persone che risultino trattati successivamente alla data di entrata

* Il provvedimento del P.M., accolto dal GIP, evidenzia la problematicità del ricorso agli strumenti penalistici per sanzionare eventuali trattamenti illeciti di dati personali.

Per il commento all'art. 35 L. 675/96 si v. G. CORRIAS LUCENTE, *sub* art. 35 ss., in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZE-

NO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali, commentario alla L. 675/96*, CEDAM 1997, p. 363 ss.

Per un primo commento al d.lgs. 171/98 v. S. SICA, *Sicurezza e riservatezza nelle telecomunicazioni il D.Lgs. n. 171/98 nel « sistema » della protezione dei dati personali*, in questa *Rivista*, retro, p. 775.

in vigore del decreto legislativo n. 171/1998 riportanti dati personali acquisiti senza alcun consenso.

Visto l'art. 554 comma 1 c.p.p.

Chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio con dissequestro del supporto sequestrato.

Disporsi la comunicazione del presente provvedimento di archiviazione all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali per l'eventuale esercizio dei propri poteri ispettivi in ordine a dati personali trattati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.gs. 171/1998.

GIP PRESSO

LA PRETURA DI ROMA

15 GIUGNO 1998

ESTENSORE:

CIMINI

Il giudice vista la richiesta del Pubblico Ministero;
Ritenuto che la stessa appare adeguatamente motivata e condivisibile alla luce delle risultanze in atti; che pertanto gli argomenti in essa prospettati qui si intendono integralmente trascritti;

Dispone l'archiviazione del procedimento e

Ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.